CAMERA DEI DEPUTATI N. 3327

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975

Presentato alla Presidenza il 14 dicembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975, fino a quando esso non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1975.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione al prevedibile *iter* del disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 » attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il termine del 28 febbraio 1975 per l'autorizzazione di che trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del relativo disegno di legge e delle note di variazioni che nel frattempo il Governo avesse eventualmente a presentare alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, la sua entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 1975 e, pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il provvedimento stesso riveste carattere di urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo bimestre dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di due dodicesimi degli stanziamenti compresi per l'intero anno nel progetto di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1975, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, presentati alle Assemblee legislative.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975.